



Onomastica e Numerazione civica

Regolamento del
Comune di Montaione

Approvato con delibera C.C. n. 2 del 15.02.2007.

REGOLAMENTO COMUNALE DI TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA -

INDICE

Titolo 1 - PRINCIPI GENERALI

Titolo 2 - TOPONOMASTICA

Titolo 3 - NUMERAZIONE CIVICA

Titolo 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Titolo 1 - PRINCIPI GENERALI

art. 1 Oggetto

Il presente regolamento nel rispetto dei principi di efficienza efficacia ed economicità, disciplina le fasi della assegnazione della onomastica stradale e della numerazione civica.

art. 2 Fonti Normative

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Si intendono recepite le modificazioni o integrazioni che saranno rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettano la immediata applicazione senza far luogo a delibere di adattamento

art. 3 Definizioni

- Toponimo = nome dei luogo
- Toponomastica = Studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.
- Onomastica = studio dei nomi di persona, o insieme di nomi propri di luogo, di una determinata area
- Indirizzo è individuato da:
 1. Specie: Via, viale, piazzale, calle, largo, traversa, contrada, masi....
 2. Denominazione: Torri, Rossigni, (nome di toponimo, persona, evento,)
 3. Numero civico esterno (eventuale Lettera)
 - N. civico interno
 - Scala
 - Piano
 -

Titolo 2 - TOPONOMASTICA

Art. 4 Compiti

I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere sono adottati della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

E' compito dell'ufficio toponomastica studiare e proporre all'esame della Giunta Municipale l'aggiornamento dell'onomastica stradale ai sensi e per gli effetti dell'art.44 - comma 1 - del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223.

Le Deliberazioni della G.M., dopo l'approvazione della Prefettura, devono essere trasmesse, unitamente alla cartografia tecnica relativa all'area di circolazione, all' Ufficio anagrafe e agli altri uffici per gli adempimenti di competenza .

Art.5 Finalità

L'onomastica stradale deve tutelare la storia toponomastica del comune di Montaione e del suo territorio curando che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale, civile, antica e moderna i toponimi tradizionali storici o formatisi per tradizione orale e, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone territorialmente ben definite .

Art.6 Criteri

Criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi sono:

- a. Prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona
- b. I nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla città ed al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità;
- c. Non sia data la stessa denominazione ad aree di circolazione diverse (via, largo e vicolo) onde eliminare possibili confusioni. (es.: via Mazzini, largo Mazzini e vicolo Mazzini)
- d. Non vengano apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici al fine di non arrecare disagi ai cittadini e danni economici dalle attività ivi insediate,

La disposizione di cui al punto d) non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di individuazione per i cittadini e comunque sempre nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. 10-05-23 n.1158, e dalle legge 23-06-1927, n.1188. Altre deroghe al punto d), che comunque escludano i toponimi di valore storico, dovranno essere ampiamente motivate.

E' possibile mediante cartelli aggiuntivi, commemorare antiche e popolari denominazioni senza variare la toponomastica attuale.

Art. 7 Diritto di iniziativa

Le richieste di denominazione delle aree di circolazione possono essere avanzate anche da :
Consiglieri Comunali., Enti Pubblici e Privati, Associazioni, Partiti politici, Comitanti, Gruppi di almeno 50 cittadini

Le richieste possono essere generiche , ossia con la sola indicazione del toponimo, o specifiche con l'indicazione della richiesta della area ala quale si richiede di attribuire il toponimo
In ogni caso le proposte devono essere integrate da una relazione che spieghi i motivi della scelta e illustrino gli elemento che avvalorano l'istanza

Art. 8 Targhe viarie caratteristiche e localizzazione

Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline; normalmente le dimensioni devono essere di cm. 40 x cm. 30 (h) per quelle a muro, di cm. 80 x cm. 20 (h) per quelle a bandiera su paline . Le targhe toponomastiche dovranno riportare per esteso l'onomastica del toponimo

Le targhe vanno poste, all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione, ad una altezza minima di mt. 2. dal suolo.

Art. 9 Apposizione

L'Ufficio Urbanistica del Comune provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.

Art. 10 Cambiamento onomastica

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione sulla nuova targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente.

Una volta esecutiva deliberazione di assegnazione di nuovi toponimi o di variazioni dei toponimi ad aree di circolazione esistenti l'ufficio toponomastica comunicherà la variazione a tutti gli uffici interessati e l'ufficio Anagrafe che informerà i cittadini residenti nella zona interessata

Art. 11 Iscrizioni commemorative

Chi propone le iscrizioni lapidarie deve accludere nella richiesta l'autorizzazione scritta del proprietario dell'immobile e l'autorizzazione, per gli immobili sottoposti ai vincoli storico paesaggistici, alla Sovrintendenza ai Monumenti e garantire la copertura finanziaria per la predisposizione e messa in opera, nonché la stretta osservanza dei dettati della Commissione urbanistica per quanto attiene al testo.

Titolo 3 - NUMERAZIONE CIVICA

Art. 12 Modalità e attribuzione del numero civico

La numerazione civica è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT:

- a) Nelle aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli...) a partire dall'inizio , stabilito dalla delibera della Giunta di assegnazione dell'onomastica, con i numeri in successione naturale. I numeri pari sono collocati alla destra, i dispari a sinistra;
- b) Nelle aree di circolazione a sviluppo poligonali (piazze , cortili..) la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale;
- c) In caso di necessità gli accessi esterni sulla strada potranno essere contraddistinti da un numero con l'aggiunta di un esponente alfabetico.
- d) I numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad una altezza di mt. 2, 00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili.

Art. 13 Caratteristiche della targhetta

La targhetta del numero civico esterno deve avere le seguenti caratteristiche:

- Mattonella in ceramica di forma ottagonale cm. 18 x cm. 13 (h), con fondo bianco e scritta blu
- Nel centro storico la targhetta del numero civico riporta solo il numero.
- Nelle zone, al di fuori del centro, la targhetta deve riportare in alto a sinistra lo stemma a destra il nome del Comune, in basso sotto il numero il nome della via o piazza.

Per evitare la scomparsa dei toponimi sulla targhetta posta nelle aree extraurbane dopo l'indicazione della area di circolazione viene riportato il toponimo.

La targhetta per numerazione interna deve riportare l'interno indicato con i numeri arabi

Art. 14 Oneri

Il Comune, a norma dell'art.10 – ultimo comma Legge 1228/1954, si avvale della facoltà di addebitare al proprietario dell'immobile il costo della targhetta della numerazione civica esterna e della messa in opera

Nel caso in cui la Giunta decida di provvedere, tramite personale proprio o Ditta esterna, all'apposizione delle targhetta con il numero civico, il proprietario effettuerà il pagamento del costo alla Tesoreria o su bollettino di ccp intestato a Comune di Montaione

E' obbligo dei proprietari apporre il n. civico interno comunicato dall'ufficio urbanistica.

Qualora il proprietario non provveda nei modi previsti dal presente regolamento provvede direttamente il Comune addebitando all'inadempiente gli ulteriori costi aggiuntivi

Nel caso di cambiamento dell'onomastica l'apposizione delle targhette indicanti i nuovi numeri civici è a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 15 Richiesta del numero civico

La richiesta dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile (comma 2 dell' art. 43 del D.P.R. 223/89).

L' assegnazione del numero civico deve essere richiesta all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario o/e costruttore, come previsto dall'art.43 del D.P.R. 30-05-1989, n.223, Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria scala 1:2000 con la fotocopia della pianta dell'immobile e la ricevuta del versamento della cifra stabilita, nel caso di numeri civici apposti dal Comune o una dichiarazione di impegno ad apporre il numero assegnato

Art. 16 Assegnazione del numero civico

L'ufficio urbanistica, assegna il numero civico interno ed esterno, lo comunica al richiedente e trasmette copia all'ufficio anagrafe per gli adempimenti di competenza.

Titolo 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 Oneri

Le spese per l'onomastica e la numerazione civica sono a carico del Comune ad eccezione del costo delle targhette di numeri esterni e della loro posa in opera.

Art. 18 Copertura finanziaria

L'Amministrazione Comunale garantisce nel proprio bilancio idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente regolamento.

Art. 19 Obblighi e Sanzioni

E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.

Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con una ammenda pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione.

E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino.

Art. 20 Aggiornamento

Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT .

**AII'UFFICIO URBANISTICA
DEL COMUNE DI
MONTAIONE**

OGGETTO: Richiesta assegnazione numero civico

Il/la sottoscritto/a.....

Codice fiscale.....

residente a.....Via.....

tel. n°.....in qualità

per conto del proprietario.....

residente a.....Via.....

tel. n°.....

C H I E D E

(...) ATTRIBUZIONE NUMERAZIONE CIVICA

(...) ATTRIBUZIONE NUMERAZIONE INTERNA

(...) FORNITURA DI NUMERI CIVICI

(...) FORNITURA DI NUMERI INTERNI

relativa all'immobile/unità immobiliare sita in Montaione.....

D I C H I A R A

Che i lavori, di cui alla concessione/autorizzazione P.U.T n°.....
sono ormai ultimati e/o permettono comunque l'individuazione della numerazione civica e quella
della numerazione interna.

Al fine di attivare l'iter della richiesta si allega:

(...) Fotocopia mappa catastale 1:2000 con evidenziato l'oggetto della richiesta.

(...) Fotocopia dei catastini che permettono l'individuazione degli accessi esterni e/o interni.


(...) Ricevuta Versamento di Euro _____ (pari al costo di n. _____ civici esterni)

(...) si impegna a apporre i numeri che verranno assegnati entro un mese dal ricevimento della
comunicazione di assegnazione

Montaione _____

Il Richiedente


.....

A decorative graphic consisting of a horizontal bar with a gradient from dark olive green on the left to light beige on the right. A thin gold circle is positioned behind the bar, partially overlapping it. A large black left square bracket is on the left side of the bar, and a large gold right square bracket is on the right side.

Onomastica e Numerazione civica

Regolamento del
Comune di Montaione

Note esplicative



Onomastica

Obbligo

il Comune ha l'obbligo di denominare le "aree di circolazione"(strade) e attribuire i numeri civici agli "accessi" dei fabbricati


(Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 Artt. 9 e 10 , D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, Artt. 38- 45, Circolari Ministero Interno , Circolari I.S.T.A.T.: 1951 "Istruzioni per l'ordinamento ecografico" - "Metodi e norme" serie B n.29 anno 1992)

Competenza

dal 1990 l'attribuzione del nome strada deve essere fatta con delibera di Giunta Comunale (Circ Min.Interno n.10/1991)

Costi

La spesa per onomastica (studio della cartografia, rilevazioni, apposizione di targhe e cartelli indicanti località, frazioni, strade, piazze, vicoli, ecc.) deve essere a totale carico del Comune





Numeri civici

Il Comune può decidere di :

- assumersi direttamente tutto l'onere della spesa per l'apposizione delle targhette.
- porre a carico, interamente o parzialmente (quota parte), dei proprietari le spese per l'acquisto e l'apposizione delle targhette;

La spesa della numerazione interna è a carico dei proprietari dei fabbricati

La numerazione civica va continuamente aggiornata in base alle variazioni dei piani regolatori, apertura di nuovi accessi, costruzione dei nuovi immobili e demolizione di immobili.

